Tribunale di Reggio Calabria

Seconda sezione civile

Tabelle

per il risarcimento del danno alla salute e da perdita del rapporto parentale (anno 2011)

1. Premessa.

Al fine di favorire il consolidarsi di prassi giurisprudenziali omogenee in materia di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale, pur con la necessaria elasticità derivante dall'esigenza di personalizzazione del risarcimento, i giudici – "togati" ed onorari - della Seconda sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, in esito ad approfondita discussione e ad un proficuo confronto con i colleghi della sezione civile della locale Corte di Appello (nel contesto di un opportuno raccordo tra giurisdizione di primo e di secondo grado), hanno approvato le seguenti Tabelle.

2. Danno all'integrità psico-fisica.

a) Liquidazione delle **microper-manenti** (anche se non derivanti da sinistri stradali e nautici):	si applica la Tabella prevista dall'art. 139 d. lgs. n. 209/2005 (ultimo aggiornamento: d.m. 27 maggio 2010), in via analogica quanto alle lesioni derivanti da cause estranee ai sinistri stradali e nautici
b) Liquidazione dei **postumi permanenti a decorrere dalla percentuale del 10 %**:	si applicano le Tabelle del Tribunale di Milano del 2008, aggiornate alla data della decisione secondo i suddetti Indici Istat e con possibilità di personalizzazione di quanto liquidato, in caso di specifiche e provate circostanze, sino al 30 %.

La scelta di non adottare le Tabelle 2009 elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile milanese si spiega con la ritenuta inopportunità, proprio alla luce delle sentenze Cass. SS.UU. 11 novembre 2008, nn.

26972 - 26975, di incorporare in partenza ed in via tendenzialmente automatica nel nuovo valore del cd. punto l'aumento per la componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva". Infatti, come evidenziato in numerose sentenze della locale Corte di Appello (del tutto condivise da questo Tribunale) e nella prassi giurisprudenziale di altri Uffici giudiziari (per tutti: Tribunale di Genova), l'esigenza, rimarcata dalle citate pronunce di legittimità, di rimodulare un sistema liquidatorio che, anziché partire da indifferenziati automatismi per giungere al ristoro dei pregiudizi derivanti dalla lesione del diritto alla salute, segua il percorso inverso, considerando detti pregiudizi nei limiti di quanto allegato e provato, rende preferibile continuare a porre a base del calcolo un indice monetario relativo alla sola compromissione funzionale tipica della lesione (ossia il vecchio valore del danno biologico come in precedenza liquidato secondo il metodo del calcolo a punto variabile) e valorizzare quindi le sofferenze morali in funzione "personalizzante", sia pure guidata (allo scopo di renderla prevedibile e uniforme) entro le percentuali "tendenzialmente" massime di seguito indicate.

3. La personalizzazione del danno: danno morale (o danno non patrimoniale da sofferenza soggettiva); lesione di ulteriori diritti della persona.

Da quanto detto consegue che, pur in una valutazione tendenzialmente globale (non potendosi più parlare di autonomia categoriale del cd. danno morale), la parte di danno non patrimoniale riferibile alle sofferenze morali verrà liquidata (se e in quanto allegato ed accertato, anche a mezzo di presunzioni, collegate, ad es., alla stessa entità del postumo permanente) quale fattore per la personalizzazione del danno alla salute, con "appesantimento" del punto, in rapporto alla misura del danno da invalidità permanente e segnatamente:

a) in misura percentuale non superiore ad ¼ (25%) di quanto riconosciuto a titolo di danno biologico in senso stretto, per esiti compresi tra l'1 e il 9 per cento di invalidità (micropermanenti), se ed in quanto è provata la sussistenza di quel pregiudizio;
b) in misura percentuale dal 25 al 50 % (da ¼ ad ½) per esiti invalidanti superiori al 10%, con aumento progressivo rispetto alla crescita dei punti dell'invalidità, tenendo conto delle circostanze concrete.

I superiori aumenti potranno anche essere riconosciuti in misura superiore al 50 % e sino ad un massimo del 100%, previa specifica motivazione, in fattispecie particolari di sofferenze soggettive legate a fatti peculiari o di contemporanea lesione di diritti involabili della persona diversi dalla salute (es. alla integrità e libertà sessuale).

4. Danno non patrimoniale temporaneo.

Liquidazione del **danno non patrimoniale "temporaneo"** (o da inabilità temporanea): minimo di € 73,00 (importo della Tabella milanese

2008, rivalutato al gennaio 2011) per un'inabilità temporanea del 100%, con possibilità di motivati aumenti da 1/5 alla metà, per la personalizzazione del risarcimento con riguardo alle presumibili sofferenze soggettive ed alle caratteristiche del caso concreto (anche riguardo alla durata dell'invalidità temporanea, che "pesa" più che proporzionalmente, all'eventuale sottoposizione ad intervento chirurgico e così via).

Pertanto (salvo "scostamenti" motivati):

- € 73,00 giornalieri come minimo garantito;
- € 88,00 giornalieri (aumento del 20 %) in caso di riconoscimento anche della sofferenza soggettiva da invalidità temporanea;
- € 110,00 giornalieri (aumento del 50 %), in caso di ricovero ospedaliero, per la presumibile maggiore sofferenza soggettiva;
- Possibilità di riconoscere un "bonus" ulteriore da € 1.000,00 ad € 3.000,00 in caso di sottoposizione ad intervento chirurgico, in rapporto alla sua gravità, per tener conto delle presumibili maggiori sofferenze soggettive.

In caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Tuttavia, in caso di micropermanenti, il danno da inabilità temporanea va risarcito secondo quanto previsto dall'art. 139 d. lgs. n. 209/2005 e dal d.m. 27 maggio 2010, quindi, in misura pari ad € 43,16 giornaliere.

5. Danno da perdita parentale.

La liquidazione del **danno da perdita parentale** va effettuata conformemente alle Tabelle del Tribunale di Milano 2009, secondo il seguente prospetto:

1. Perdita del figlio, a favore di ciascun genitore: **da € 150.000,00 ad € 300.000,00**, con una "forbice" che consente di tener conto delle circostanze concrete, quali la sopravvivenza o meno di altri figli (o di altri stretti congiunti), l'età del deceduto e la convivenza o meno con lo stesso, l'età dei genitori superstiti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua e di quella che caratterizzava il rapporto parentale con il deceduto. Tendenzialmente, si liquiderà una somma pari ad € 200.000,00, salvi aumenti in presenza di una o più delle superiori circostanze positive o possibili diminuzioni verso il minimo in caso di mancata convivenza di figlio maggiorenne, eventualmente residente lontano dai genitori superstiti.
2. Perdita del genitore, in favore del figlio: **da € 150.000,00 ad € 300.000,00**, con una "forbice" che consente di tener conto di analoghe circostanze, come sopra evidenziate;
3. Perdita del coniuge non separato (o del convivente): **da € 150.000,00 ad € 300.000,00**, con una "forbice" che consente di tener conto delle circostanze del caso concreto, anche in rapporto

all'età dei soggetti e alla durata del rapporto di *coniugio* o di convivenza;

4. Perdita del fratello, in favore del germano superstite: **da € 21.711,00 ad € 130.266,00**, con una forbice idonea a considerare età, convivenza o meno, intensità del rapporto affettivo e così via;
5. Perdita del nipote, in favore del nonno: **da € 21.711,00 ad € 130.266,00**, con una forbice idonea a considerare età, convivenza o meno, intensità del rapporto affettivo e così via.

Reggio Calabria, 5 aprile 2011.

Il Presidente della Seconda Sezione civile
(Dott. Giuseppe Minutoli)